

REGIONE SICILIANA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 462 del 29-12-2015

Oggetto: presa d'atto della convenzione tra ACCREDIA e ARPA Sicilia relativa al rinnovo dell'accreditamento di ARPA Sicilia quale Laboratorio di Taratura Accreditato (CAB) - LAT n. 223

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118/GAB del 30.07.2012)

VISTO l'art. 90 della Legge Regionale 03.05.2001, n. 6, modificato ed integrato dall'art. 94 della Legge Regionale 16.04.2003 n. 4 e dall'art. 35 della Legge Regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il D.A. n. 165/GAB del 1 giugno 2005 con cui l'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha approvato il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, pubblicato nella G.U.R.S. n. 29 del 08.07.2005;

VISTO il DDG n. 315 del 13.06.2005 di presa d'atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia, ex art. 90 L.R. 6/2001 e ss.mm.ii.";

VISTO il DDG n. 32 del 20.02.2014 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma agenziale, in relazione alla riorganizzazione delle articolazioni delle Strutture di ARPA Sicilia ex DDG n. 213/2013 e n. 240/2013;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente n. 586 del 01/07/15 di approvazione del DDG ARPA n. 184/15 avente per oggetto: "Adozione del Piano Aziendale 2015/2017, del Bilancio Economico Pluriennale di previsione 2015/2017 e del Bilancio Economico di previsione 2015".

PRESO ATTO che ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) nella seduta del Comitato Settoriale di Accreditamento del Dipartimento di Taratura del 11-12-2015 ha deliberato il rinnovo dell'accreditamento del Laboratorio di Metrologia di ARPA Sicilia, per le attività di taratura di campioni di massa e di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (nota assunta al protocollo n. 75162/2015);

VISTO il piano di sorveglianza proposto da ACCREDIA (assunto al protocollo n. 75160/2015) per il prossimo quadriennio, il quale prevede l'effettuazione di una prima sorveglianza entro luglio

 \mathbb{W}



2016, una seconda sorveglianza entro gennaio 2018 ed il rinnovo dell'accreditamento entro luglio 2019;

PRESO ATTO del contenuto della Convenzione di Accreditamento e la necessità di sottoscriverla al fine di potere effettuare tarature riferibili ai campioni nazionali e/o internazionali delle unità del Sistema Internazionale (SI) delle unità di misura;

CONSIDERATO che tra gli accordi previsti in Convenzione è stabilito che i corrispettivi dovuti dal CAB ad ACCREDIA per i diritti annui di mantenimento ed i costi delle attività di valutazione sono determinati in base al Tariffario vigente;

ATTESO che con successivi decreti si provvederà all'assunzione degli oneri relativi alle spese di mantenimento e di valutazione periodica secondo il piano di sorveglianza di cui alla nota assunta al protocollo n. 75160/2015;

RITENUTO di dovere procedere alla presa d'atto della convenzione di cui all'oggetto;

DECRETA

Per i motivi in premessa, che si intendono integralmente richiamati, di:

- 1. Prendere atto della Convenzione tra ACCREDIA e ARPA Sicilia (assunta al protocollo n. 75162/2015) finalizzata a disciplinare gli obblighi reciproci e le condizioni relative al rinnovo dell'accreditamento da parte del laboratorio di metrologia di ARPA Sicilia quale centro LAT n.223, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. Approvare il piano di sorveglianza proposto da ACCREDIA (assunto al protocollo n. 75160/2015) per il prossimo quadriennio, il quale prevede l'effettuazione di una prima sorveglianza entro luglio 2016, una seconda sorveglianza entro gennaio 2018 ed il rinnovo dell'accreditamento entro luglio 2019;
- 3. Individuare quale proprio responsabile per gli adempimenti connessi all'esecuzione della convenzione di cui sopra il Dott. Michele Fiore, Responsabile del Centro di Taratura di ARPA Sicilia;
- 4. Dare atto della immediata esecutività del presente decreto;
- 5. Disporre, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Dirigente Responsabile della VO Qualità Aziendale dotta Michele Fiore

Il Direttore Generale Dott. Francesco Licata di Bancina



CONVENZIONE

Tra

ACCREDIA – l'Ente Italiano di Accreditamento — Associazione legalmente riconosciuta il 16-07-2009, - in persona del suo Presidente, Giuseppe ROSSI, con sede legale in Roma (00161), Via G. Saliceto 7/9, C.F./P.IVA: 10566361001,

(qui di seguito, per brevità, indicata come: "ACCREDIA")
- da una parte -

F

il / la - ARPA Sicilia - Laboratorio di Metrologia - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sicilia - nella persona del suo legale rappresentante con sede in PALERMO (PA), Via San Lorenzo, 312/G, C.F/P.IVA 05086340824,

(di seguito, per brevità, indicato/a come; "CAB")

di seguito il CAB, salvo che non venga espressamente qualificato, può essere indifferentemente un :

- Organismo di certificazione di sistema;
- Organismo di certificazione di personale;
- Organismo di certificazione di prodotto;
- Organismo di ispezione;
- Organismo di rispezione
 Organismo di verifica;
- Laboratorio di taratura:
- Laboratorio di prova;
- Laboratorio medico;
- Organizzatore di prove valutative (PTP);
- Produttore di materiali di riferimento (RMP);
- Altro tipo di laboratorio, o di Organismo di valutazione di conformità di terza parte indipendente

- dall'altra parte -

(ACCREDIA e CAB di seguito, per brevità, indicati , quando richiamati collettivamente, come "Parti", quando richiamati singolarmente, come "Parte")

PREMESSO CHE

- a) ACCREDIA è una Associazione senza scopo di lucro legalmente riconosciuta in data 16-07-2009.
- b) ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di Accreditamento dei CAB.
- c) La scelta di ACCREDIA come unico fornitore è stata effettuata visto il Decreto del 22.12.2009, art.2, ove si prevede che: "ai sensi dell'art.4, comma 2 della Legge n.99 del 23.07.2009 (n.d.r.), ACCREDIA Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato... è designata quale organismo nazionale italiano di accreditamento", considerata l'esclusività in Italia del servizio richiesto.
- d) ACCREDIA è firmatario, di accordi multilaterali di mutuo riconoscimento:
 - della European Cooperation for Accreditation (EA-MLA);
 - della International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC-MRA);
 - della International Accreditation Forum (IAF-MRA).

per gli ambiti sopra riportati, in funzione delle norme di valutazione della conformità riconosciute da EA e ad esclusione degli schemi PTP e RMP per i quali gli accordi EA MLA non sono ancora vigenti.

- La verifica di conformità dei CAB ai requisiti previsti dalla normativa applicabile e alle prescrizioni ACCREDIA per l'accreditamento (di seguito, per brevità, denominato come: "Accreditamento") viene effettuata con le modalità previste nei documenti ACCREDIA (es: regolamenti generali e tecnici, tariffario) applicabili a ciascuna tipologia di CAB, pubblicati sul sito internet www.accredia.it e disponibili presso la sede ACCREDIA (di seguito, per brevità, indicati come: "Documenti").
- f) L'Accreditamento non comporta una diminuzione delle responsabilità associate alle attività svolta dai CAB.
- g) I CAB sono gli unici soggetti responsabili nei confronti dei terzi per tutta l'attività dagli stessi svolta.
- h) L'Accreditamento costituisce attestazione di competenza tecnica e gestionale dei CAB e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni eseguite dai CAB.
- i) L'Accreditamento è volontario, salvo i casi in cui sia reso obbligatorio da una specifica normativa, ed aperto a qualsiasi CAB, che abbia i requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti.
- Il CAB ha volontariamente richiesto ad ACCREDIA l'Accreditamento per lo schema (Taratura) riportato nell'Allegato al certificato di accreditamento (di seguito, per brevità, indicato come: "Certificato di Accreditamento").
- k) Il CAB ha dichìarato di avere tutte le dotazioni/risorse necessarie previste dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti per ottenere l'Accreditamento.



- ACCREDIA, avendo verificato, con le modalità previste nei Documenti, la sussistenza del requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA, intende accreditare il CAB per lo schema, (Taratura) riportato nell'allegato al Certificato di Accreditamento.
- m) ACCREDIA e il CAB, pertanto, definiscono e regolano con la presente Convenzione i propri rapporti come di seguito indicati.

Tutto ciò premesso, tra ACCREDIA e CAB

SI CONVIENE quanto seque

Articolo 1 Efficacia delle premesse e dei Documenti di Accreditamento

Le premesse ed i Documenti costituiscono parte integrante ed essenziale, cioè patto, della presente Convenzione.

Articolo 2 Oggetto

- Con la presente Convenzione ACCREDIA concede al CAB l'Accreditamento per lo schema (Taratura) riportato nell'Allegato al Certificato di Accreditamento che potrà essere svolto dalla/e sede/i del CAB.
- Il CAB sarà identificato con il numero di accreditamento LAT N° 223 che identifica anche la presente Convenzione.
- L'Accreditamento viene concesso alle condizioni previste nella presente Convenzione, nonché nei Documenti.
- Il CAB, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dà atto di aver preso conoscenza e di aver accettato il contenuto dei 2.4 Documenti.
- 2.5 Il CAB, con la sottoscrizione della presente Convenzione, fermo restando il diritto previsto all'art. 5 a recedere dalla presente Convenzione, autorizza espressamente ACCREDIA ad apportare ai Documenti tutte le modifiche che riterrà opportune, ratificandone sin d'ora il contenuto.

Articolo 3 Obbligazioni a carico di ACCREDIA

- ACCREDIA, avendo verificato, con le modalità previste nei Documenti, la conformità del CAB ai requisiti per l'Accreditamento previsti dalla normativa applicabile e dai Documenti, autorizza il CAB a citare tale conformità relativamente alle attività/servizi/tarature/prove accreditate e nella propria documentazione, con le modalità e nei limiti consentiti dai Documenti.
- ACCREDIA provvede a programmare ed effettuare, o far effettuare, le necessarie attività per verificare la persistenza dei requisiti per l'Accreditamento e l'esito di eventuali azioni correttive. Le attività di verifica e le visite di valutazione vengono effettuate con le modalità previste nei Documenti.
- 3.3 ACCREDIA si obbliga a pubblicare periodicamente sul sito internet www.accredia.it, l'elenco dei CAB che hanno ottenuto l'Accreditamento,
- ACCREDIA si obbliga a comunicare al CAB, con la necessaria tempestività e con le modalità indicate all'art. 14, l'avvenuta modifica dei Documenti.
- ACCREDIA si impegna a pubblicare i Documenti aggiornati sul sito internet www.accredia.it.

 ACCREDIA, attraverso il Dipartimento Taratura, controlla che il CAB attui tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unità di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo, attraverso una catena ininterrotta di confronti.
- 3.7 ACCREDIA si impegna ad informare, allorquando ne ricorrano gli estremi, il CAB tramite lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata - PEC, della richiesta ad essa pervenuta, di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184.

Articolo 4 Obbligazioni a carico del CAB

- Il CAB si obbliga a tenersi costantemente aggiornato sulle modifiche che ACCREDIA apporterà ai Documenti e che verranno pubblicati da ACCREDIA stessa secondo le modalità indicate all'art. 3.5.
- Il CAB si obbliga ad accettare ed uniformarsi alle modifiche che ACCREDIA apporterà ai Documenti, fermo restando il diritto del CAB previsto all'art. 5 a recedere dalla presente Convenzione.
- Il CAB si obbliga ad informare dell'esistenza della presente Convenzione qualsiasi utente che richieda l'esecuzione di 4.3 attività/servizi/ prove/ tarature accreditate, consentendo all'utente di prendere visione della presente Convenzione, incluse le prescrizioni contenute nei Documenti.
- II CAB garantisce che:
 - a) tutte le attività/servizi/prove/tarature accreditate sono effettuate secondo la normativa applicabile, le prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti e le prescrizioni indicate in ogni documento di riferimento riportato nell'Allegato al Certificato di Accreditamento;
 - b) la propria attività viene svolta in conformità ai requisiti previsti per l'ottenimento dell'Accreditamento.
- Il CAB si obbliga, in base ai Documenti, ad acconsentire che gli Ispettori ACCREDIA effettuino visite di valutazione, presso la/e propria/e sede/i e presso i propri clienti/fornitori a cui vengono subappaltate le attività/servizi/prove accreditate, ove applicabile, anche con breve preavviso, al fine di accertare il mantenimento della conformità del CAB stesso ai requisiti per l'Accreditamento. Il CAB si obbliga a prestare tutta la collaborazione necessaria affinché gli Ispettori possano esaminare i documenti, le registrazioni, le attività svolte, i locali e quant'altro necessario per la valutazione del CAB rispetto ai criteri stabiliti per l'Accreditamento.
- Il CAB si obbliga a pagare i costi delle attività di valutazione effettuate e i diritti annui di mantenimento dell'accreditamento previsti nel Tariffario, secondo le condizioni ivi previste.
- Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: laboratorio di prova o un laboratorio medico (di seguito, per brevità, denominato co-

ACCREDIA - Dipartimento Laboratori di taratura

Mod, CO-01-DT rev.01

me "Laboratorio") o un PTP:

- a) Il Laboratorio/PTP, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle prove/prove valutative, si obbliga a sospendere l'emissione di rapporti di prova/prova valutativa con Marchio ACCREDIA e/o con qualsiasi riferimento all'Accreditamento, limitatamente alle prove/prove valutative interessate dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso il Laboratorio/PTP ne dà comunicazione ad ACCREDIA a mezzo lettera raccomandata A/R. La ripresa dell'emissione dei rapporti di prova/prova valutativa con il Marchio ACCREDIA e/o con qualsiasi riferimento all'Accreditamento può avvenire soltanto dopo che le necessarie azioni correttive poste in essere dal Laboratorio/PTP siano state verificate da ACCREDIA.
- b) Il Laboratorio si obbliga, qualora ACCREDIA lo ritenga necessario, ad effettuare le prove richieste da ACCREDIA nell'ambito delle visite di valutazione, o al di fuori di esse, inclusa la partecipazione ai circuiti interlaboratorio ed alle prove valutative, come definite nei Documenti. In tal caso ACCREDIA ed il Laboratorio si accorderanno sulle modalità operative. Le spese inerenti tali prove saranno a carico del Laboratorio.
- 4.8 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: Laboratorio di Taratura o un Produttore di materiali di riferimento (di seguito, per brevità, denominato come "Centro"):
 - a) Il Centro effettua le tarature e misurazioni accreditate garantendo la riferibilità metrologica dei risultati prodotti operando in conformità alle prescrizioni della normativa e di legge.
 - b) Nel caso di cambio del Responsabile del Centro o del suo Sostituto (persone a cui ACCREDIA riconosce la responsabilità di firmare i Certificati di taratura) i nuovi candidati devono essere approvati da ACCREDIA prima di assumere le funzioni e firmare qualunque Certificato.
 - c) Il Centro, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle tarature o produzione di materiali di riferimento, si obbliga a sospendere l'emissione di certificati di Taratura con Marchio ACCREDIA, limitatamente ai settori interessati dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso il Centro ne dà comunicazione ad ACCREDIA. La ripresa dell'attività può avvenire soltanto dopo che ACCREDIA ha valutato le necessarie azioni correttive poste in essere dal Centro.
 - d) Il Centro si obbliga, qualora ACCREDIA lo ritenga necessario, ad effettuare le tarature o la produzione di materiali richieste da ACCREDIA nell'ambito delle valutazioni su campo, o al di fuori di esse.
 - e) Il Centro si obbliga, per le conferme metrologiche dei propri apparecchi campione, a rispettare la periodicità di tarature e controlli intermedi stabilita nelle procedure tecniche approvate da ACCREDIA.
 - f) Il Centro si obbliga a partecipare a cicli di confronti interlaboratorio per le grandezze, gli strumenti e i campi di misura specificati nella tabella di Accreditamento allegata al Certificato di Accreditamento, secondo la periodicità richiesta da ACCREDIA. I cicli di confronti possono essere organizzati da ACCREDIA, da Organismi internazionali a cui ACCREDIA partecipa, da fornitori accreditati o la cui competenza sia accettata da ACCREDIA;
 - g) Tutti i Centri sono tenuti a trasmettere a ACCREDIA le informazioni relative ai certificati di taratura o certificati di materiali di riferimento emessi sotto accreditamento, secondo le procedure definite da ACCREDIA in apposite istruzioni.
 - h) Le informazioni raccolte da ACCREDIA, compresi i nominativi del Responsabile e dei Sostituti dei Centri, potranno essere pubblicate sul sito web di ACCREDIA, ed, essendo comunque informazioni già disponibili al pubblico sullo stesso sito di ACCREDIA, le stesse potranno essere fornite da ACCREDIA a soggetti terzi.
- 4.9 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: organismo di certificazione di sistema, organismo di certificazione di personale, organismo di certificazione di prodotto, organismo di ispezione, organismo di verifica (di seguito, per brevità, denominato come: "Organismo"):
 - a) Tutti gli Organismi (accreditati per gli schemi Sistemi di Gestione, Prodotto e Personale) sono tenuti a trasmettere a ACCREDIA i dati relativi ai soggetti in possesso di certificazioni da essi rilasciate, secondo le procedure definite da ACCREDIA in apposite istruzioni e in conformità alle prescrizioni di legge in vigore (es. Dpr 207/2010, art.63). È obbligo dell'Organismo trasmettere ad ACCREDIA (tramite il servizio web SIAC messo a disposizione da ACCREDIA con la collaborazione di una società di servizi, direttamente tramite accesso al sito di ACCREDIA o di soggetti terzi indicati da ACCREDIA), informazioni tempestive e corrette in merito ai certificati emessi sotto la propria responsabilità, nonché comunicare tempestivamente ogni informazione relativa alla revoca delle certificazioni, anche ai fini di legge (ci si riferisce per esempio ai provvedimenti di annullamento ovvero alla decadenza richiamati dal Dpr 207/2010, art 63 per le certificazioni dei Sistemi di Gestione per la Qualità).
 - Gli Organismi rimarranno quindi responsabili in via esclusiva nei confronti degli enti fruitori del servizio offerto (Es: AVCP, SOA, società appaltanti, mercato in generale...), ed ACCREDIA, per qualsiasi danno derivante da inesattezze e/o non tempestiva pubblicazione dei dati, manlevando di conseguenza ACCREDIA, da qualsiasi onere, contestazione o richiesta di risarcimento danni in merito a tali negligenze o inadempimenti. Le informazioni raccolte da ACCREDIA potranno quindi essere pubblicate sul sito web di ACCREDIA, ed, essendo comunque informazioni già disponibili al pubblico sullo stesso sito di ACCREDIA, le stesse potranno essere fornite da ACCREDIA a soggetti terzi (es: Camere di Commercio, Istituti di Ricerca, CRIF, CERVED, AVCP), anche nella loro totalità e completezza, perché i soggetti destinatari possano a loro volta farsi tramite per la loro divulgazione al pubblico, quando le stesse informazioni fossero già state divulgate da ACCREDIA.
 - b) L'Organismo si impegna a contribuire, secondo le proprie possibilità ed i propri interessi, alle attività svolte da ACCREDIA per il miglioramento degli schemi di Accreditamento già in essere e lo sviluppo di nuovi schemi di Accreditamento, nei termi-

ni previsti dalle prassi in vigore. ACCREDIA provvederà a fornire all'Organismo tutte le informazioni utili a ottimizzare il coinvolgimento dell'Organismo nelle attività di cui sopra.

- c) L'Organismo sì impegna a comunicare ad ACCREDIA il dato di fatturato relativo alle attività di valutazione di conformità svolte sotto Accreditamento, nei termini di cui al Tariffario ACCREDIA, nonché a fornire ad ACCREDIA tutte le evidenze oggettive da questi, eventualmente, richieste a conferma della correttezza e congruenza del dato medesimo. In aggiunta ai dati sul fatturato, è facoltà di ACCREDIA richiedere informazioni in merito ai numeri delle certificazioni rilasciate, agli Ispettori, al numero delle giornate di verifica, e ogni altra ulteriore informazione che possa essere rilevante per tenere sotto controllo il servizio oggetto di accreditamento.
- d) L'Organismo, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle attività di valutazione della conformità, si obbliga a sospendere l'emissione di Certificati/rapporti di ispezione con Marchio ACCREDIA, limitatamente ai settori di Accreditamento interessati dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso l'Organismo ne dà comunicazione ad ACCREDIA a mezzo lettera raccomandata A/R. La ripresa dell'emissione dei Certificati/rapporti di ispezione con il Marchio ACCREDIA può avvenire soltanto dopo che le necessarie azioni correttive poste in essere dall'Organismo siano state verificate da ACCREDIA.
- 4.10 Il CAB si impegna ad informare immediatamente ACCREDIA circa:
 - a) l'eventuale interruzione nell'esecuzione delle attività accreditate;
 - b) l'eventuale variazione della propria ragione sociale o denominazione sociale:
 - c) l'eventuale trasferimento e/o chiusura della/e sede/i nella quale vengono eseguite le attività accreditate;
 - d) ogni sostanziale variazione dell'organizzazione rispetto a quanto comunicato in precedenza, ad esempio:
 - modifica del responsabile del Laboratorio o del Direttore Tecnico:
 - modifica del sostituto del responsabile del Laboratorio;
 - modifica del responsabile della qualità;
 - modifica della persona preposta a tenere i contatti con l'ente di Accreditamento;
 - variazione dei delegati alla firma di emissione dei rapporti di prova;
 - variazione dei Responsabili/Sostituti autorizzati alla firma di emissione dei Certificati di Taratura;
 - variazione di ciascuna delle sedi per le quali è stato concesso l'Accreditamento.

inclusi gli Organi di Amministrazione, di rappresentanza delle parti interessate (ove previsti) del soggetto responsabile del rilascio delle valutazioni di conformità;

- e) ogni altra sostanziale variazione o modifica che possa diminuire la capacità del CAB di mantenere la propria conformità ai requisiti per l'Accreditamento.
- 4.11 Il CAB si obbliga ad offrire un adeguato ed imparziale servizio ad ogni utilizzatore che ne faccia richiesta.
- 4.12 Il CAB dichiara espressamente di essere responsabile di tutta l'attività svolta e che, in nessun caso, potrà essere imputata ad ACCREDIA, per tale attività, alcuna responsabilità, impegnandosi a tenere indenne e manlevare ACCREDIA da ogni e qualsiasi pretesa, domanda e/o azione eventualmente vantata o proposta da terzi nei confronti di ACCREDIA a causa dell'attività posta in essere dal CAB stesso in virtù della presente Convenzione.
- 4.13 Il CAB si assume ogni responsabilità nei confronti di terzi per l'attività dallo stesso svolta in virtù della presente Convenzione.
- 4.14 II CAB si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza applicabili così come previste dalla normativa in materia e dai Documenti.
- 4.15 Nei casi elencati al punto 4.10 il CAB si obbliga a sottoporre ad ACCREDIA i nominativi dei nuovi designati ed i loro curriculum vitae et studiorum. Per tali figure si intende accettata la copertura del ruolo in assenza di contestazione di ACCREDIA entro 30 gg dalla ricezione, ad eccezione dei Laboratori di Taratura, per i quali si ritengono applicabili le condizioni definite al paragrafo 4.8, punto b).
- 4.16 Il CAB si obbliga ad assicurare l'accesso degli ispettori di ACCREDIA presso i siti dei Clienti presso cui il CAB rende/esegue attività/servizi/prove/tarature per cui è Accreditato;
- 4.17 II CAB si obbliga ad assicurare l'accesso degli ispettori ACCREDIA ai siti dei fornitori presso cui subappalta/esternalizza, nel rispetto delle prescrizioni indicate nei Documenti, attività/servizi/prove/tarature per cui è accreditato;
- 4.18 II CAB si impegna a non intraprendere alcuna azione che possa essere considerata dannosa o controproducente per ACCREDIA.

Articolo 5 Recesso

5.1 Il CAB può recedere dalla presente Convenzione in ogni momento anteriore alla sua scadenza naturale o rinnovata, tramite lettera ra raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata – PEC da inviare ad ACCREDIA.

ACCREDIA - Dipartimento Laboratori di taratura

Mod. CO-01-DT rev.01 pag.: 4/7



- 5.2 Il CAB in caso di recesso ha l'obbligo di: 1) informare i richiedenti le attività/servizi/prove/tarature, con i quali è in contatto in quel periodo, dell'intervenuto recesso dalla presente Convenzione; 2) cessare immediatamente sia l'emissione di Certificati, rapporti di prova e di ispezione, Certificati di tarature recanti, il Marchio ACCREDIA sia qualsiasi riferimento all'Accreditamento, sia qualsiasi forma di pubblicità o di utilizzo dell'Accreditamento; 3) restituire ad ACCREDIA in originale, la presente Convenzione ed il Certificato di Accreditamento; 4) non dichiararsì CAB Accreditato.
- 5.3 A garanzia dei richiedenti le attività/servizi/ tarature /prove del CAB, ACCREDIA si riserva di rendere noto, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuto recesso dalla presente Convenzione.
- 5.4. La revoca/rinuncia dell'accreditamento non comporta la decadenza degli obblighi contrattuali nei confronti di ACCREDIA che si riserva di poter avviare le procedure di riscossione coattiva e di recupero delle spese, maggiorate di interessi, nelle forme previste dalla legge.

Articolo 6 Durata della Convenzione

- 6.1 La presente Convenzione ha la durata di un anno decorrente dalla data di delibera della concessione dell'accreditamento, alla scadenza potrà essere rinnovata per un identico periodo di tempo, attraverso una comunicazione del CAB ad ACCREDIA, inviata prima della data di scadenza. La presente Convenzione comunque non potrà avere una durata superiore a quella di scadenza del certificato di accreditamento.
- 6.2 Variazioni agli elementi che caratterizzano gli schemi accreditati (settori, estensioni, tipi di prove, tarature e misure, campi di misura, incertezze, etc.) possono essere attuati durante la vigenza della Convenzione senza che sia necessario rinnovare o modificare la Convenzione, mediante richiesta formale ad ACCREDIA la quale, dopo le opportune verifiche, apporterà le necessarie modifiche agli Allegati del Certificato di Accreditamento. La Convenzione, in ogni caso, dovrà essere rinnovata, in coincidenza col rinnovo dell'Accreditamento.
- 6.3 Nel caso di cambiamento della ragione sociale o della denominazione sociale del CAB, ACCREDIA provvederà alle necessarie verifiche e, successivamente, all'emissione di un nuovo Certificato di Accreditamento e dei relativi allegati con i dati aggiornati senza che, per questo, sia necessario sottoscrivere una nuova Convenzione.

Tuttavia se la variazione comporta la modifica del soggetto giuridico del CAB (es. cambio di Codice Fiscale e/o Partita IVA) o in caso di trasferimento della titolarità dell'accreditamento, il CAB dovrà sottoscrivere una nuova convenzione di accreditamento che non potrà avere una durata superiore a quella di scadenza del certificato di accreditamento.

Articolo 7 Corrispettivi

Le Parti di comune accordo stabiliscono che i corrispettivi dovuti dal CAB ad ACCREDIA sono determinati in base al tariffario vigente. In caso di variazione delle tariffe, ancorché vi sia un preventivo approvato, i servizi verranno fatturati alle tariffe vigenti al momento della prestazione eseguita.

Nel periodo di preavviso, al CAB che si avvale della facoltà di rinuncia, vengono praticate le tariffe anteriori alla variazione, per le sole attività svolte fino al momento della rinuncia.

Il CAB ha il diritto di rinunciare all'accreditamento entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione di modifica del Tariffario.

Articolo 8 Regime fiscale

La presente Convenzione prevede prestazioni assoggettate ad IVA e pertanto, in caso di registrazione, sconterà l'imposta fissa.

Articolo 9 Foro Competente

Per la risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione della presente convenzione ed agli obblighi derivanti dalla stessa, previo ricorso alla procedura di Conciliazione camerale così come stabilita nel "Regolamento unico di conciliazione" redatto da Unioncamere, le Parti eleggono come foro competente in via esclusiva il Foro di Roma, con concorde ed espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o alternativo.

Articolo 10 Conservazione e riproduzione

Copia della presente Convenzione deve essere conservata presso la/e sede/i del CAB, completa dei Documenti aggiornati. E' ammessa la riproduzione totale conforme della presente Convenzione; ogni riproduzione parziale o semplice citazione, soprattutto se a fini pubblicitari, deve essere preventivamente autorizzata per iscritto da ACCREDIA.

Articolo 11 Dichiarazioni del CAB

- 11.1 Il CAB, presa visione dei diritti e doveri descritti nella presente Convenzione, nonché nei Documenti, si obbliga a rispettare tutti i doveri ad esse facenti capo.
- 11.2 Il CAB dichiara e garantisce di avere tutte le dotazioni/risorse previste dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti.
- 11.3 Il CAB dichiara e garantisce espressamente, assumendosene ogni responsabilità, che ogni dichiarazione fatta ad ACCREDIA sia per iscritto e sia durante le visite di valutazione corrisponde a verità.
- 11.4 Il CAB dichiara e garantisce espressamente, assumendosene ogni responsabilità, che tutti i dati riportati nei documenti presentati ad ACCREDIA sia durante le visite di valutazione, sia al di fuori di esse, corrispondono a verità.

Articolo 12 Clausola risolutiva espressa

ACCREDIA - Dipartimento Laboratori di taratura

Mod. CO-01-DT rev.01



pag.: 5/7

- 12.1 L'inadempimento da parte del CAB anche di una sola delle obbligazioni previste agli articoli 2, 4, 7, 11 e 13 della presente Convenzione costituirà grave inadempimento e, pertanto, ACCREDIA potrà risolvere di diritto la presente Convenzione, non avendo altro obbligo nei confronti del CAB, se non quello di dare comunicazione scritta della intervenuta risoluzione. In ogni caso di risoluzione viene fatto salvo il diritto di ACCREDIA al risarcimento dei danni.
- 12.2 Le Parti espressamente prevedono che la presente Convenzione si risolva di diritto immediatamente nei seguenti casi:
 - a) fallimento del CAB:
 - b) mancato pagamento da parte del CAB delle somme dovute ad ACCREDIA, qualora la morosità si protragga oltre 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione inviata da ACCREDIA;
 - c) quando ACCREDIA venga a conoscenza di:
 - 1. situazioni oggettive che avrebbero impedito la stipula della Convenzione stessa;
 - 1. fatti che dimostrino non essersi verificata l'ipotesi di competenza, imparzialità e correttezza del CAB;
 - variazioni sostanziali della compagine sociale ovvero della proprietà e/o della gestione del CAB che comportino il venir meno dei requisiti necessari per l'Accreditamento.
- 12.3 A garanzia dei richiedenti le attività/servizi/prove del CAB, ACCREDIA si riserva di rendere nota, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuta risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 13 Clausola di riservatezza

- 13.1 Le Parti si obbligano ad adottare ognì misura necessaria e possibile ad assicurare che ogni informazione e/o conoscenza tecnologica scambiata in ragione della conclusione e/o esecuzione della presente Convenzione, ovvero acquisita nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, rimanga segreta e non venga divulgata a terzi.
- 13.2 Le Parti si impegnano, altresì, a non divulgare a terzi il contenuto dei rapporti relativi ad attività di valutazione della conformità, il cui proprietario è il destinatario, salvo i casi in cui ACCREDIA sia destinataria di una richiesta di accesso agli atti amministrativi da parte di un terzo ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 o per altri obblighi di legge.
- 13.3 Le Parti si obbligano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. a far sì che i propri dipendenti, collaboratori, agenti, dirigenti e/o incaricati mantengano riservate e non divulghino le suindicate informazioni.
- 13.4 Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare all'altra Parte, per iscritto, il verificarsi di un evento che dia luogo, ai sensi degli artt. 13.1 e 13.2, a divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della divulgazione. Resta, comunque, inteso tra le Parti che, in caso di divulgazione, le stesse adotteranno tutte le misure necessarie e possibili ad evitare e/o a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa.
- 13.5 Le restrizioni contenute nel presente articolo non saranno applicabili a:
 - a) ogni comunicazione o dichiarazione autorizzata dalla Parte interessata;
 - ogni comunicazione resasi assolutamente necessaria al fine del corretto e ordinario svolgimento della presente Convenzione, salvo l'obbligo, in tal caso, di avvertire preventivamente la Parte interessata della necessità della comunicazione e di ottenere da tale Parte la relativa autorizzazione. Nel caso in cui tale Parte si avvalga della facoltà di impedire la divulgazione di quanto sopra, rinunzia ad ogni contestazione e/o pretesa derivante da inadempimenti conseguenti al divieto di comunicazione;
 - c) qualsiasi informazione che sia di pubblico dominio, ove ciò non sia dovuto alla violazione del presente articolo,
- 13.6 Gli impegni di riservatezza previsti nel presente articolo continueranno ad essere in capo alle Parti pienamente vigenti ed efficaci anche a seguito della cessazione, comunque avvenuta, della presente Convenzione.

Articolo 14 Comunicazioni

- 14.1 Tutte le comunicazioni inerenti alla presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto, anche a mezzo fax, o con ogni altro mezzo idoneo, ove non diversamente previsto, a certificare la ricezione della comunicazione, e s'intenderanno validamente ed efficacemente eseguite se effettuate secondo le seguenti disposizioni:
 - a) quanto ad ACCREDIA, presso le sedi del Dipartimento di competenza (Via G. Saliceto 7/9, 00161 Roma, Via Tonale 26, 20125 Milano, Strada delle Cacce, 91 10135 Torino)
 - b) quanto al CAB, presso la sua sede legale
- 14.2 Le Parti espressamente prevedono la possibilità di modificare gli indirizzi dandone comunicazione scritta, nonché, per quanto attiene il CAB, il soggetto alla cui attenzione le comunicazioni debbono essere inviate.

Articolo 15 Elezione di domicilio

Le Parti, ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie e di invio delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli, eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate all'art. 14 che precede.

Eventuali modifiche degli indirizzi e/o dei numeri di fax (nonché, per quanto attiene il CAB del soggetto destinatario della comunicazione) indicati all'art. 14 e, quindi, della relativa elezione di domicilio, dovranno essere sollecitamente comunicate all'altra Parte con lettera raccomandata A/R.

Articolo 16 Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni della presente Convenzione non costituisce, né può essere interpretata, quale rinunzia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di esigere l'esatto adempimento in un momento successivo.

Articolo 17 Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento a cui sono sottoposti tutti i dati personali richiesti ed acquisiti all'atto dell'instaurazione e durante lo svolgimento del rapporto verranno effettuati nel rispetto della D. Lgs. 196/2003, ed il loro trattamento sarà strumentale alla gestione ed esecuzione dell'Accreditamento derivante dalla presente Convenzione, nonché, in generale, per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa applicabile. I relativi trattamenti potranno essere effettuati anche senza il consenso dell'interessato, giusta le previsione degli art. 24 e 26 del Codice della Privacy.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il conferimento dei dati personali, con riferimento alla gestione contabile, è obbligatorio. Entrambe le Parti potranno richiederne in ogni momento l'aggiornamento o la cancellazione, come prescritto dal D. Lgs. 196/2003 e comunque far valere tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati raccolti vengono detenuti in archivi e banche dati presso le rispettive sedi.

Le Parti si danno atto che i dati non formeranno oggetto di comunicazione, se non in favore delle categorie di soggetti a cui dovranno essere comunicati in esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, o diffusione.

Articolo 18 Appelli

Il CAB può interporre appello avverso le decisioni assunte e gli atti compiuti da ACCREDIA nei suoi confronti, nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, esponendo le ragioni del suo dissenso, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e regolamentato nei Regolamenti di Accreditamento applicabili.

L'appello non interrompe comunque l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti del CAB fino ad eventuale diverso pronunciamento della Commissione d'Appello.

Articolo 19 Utilizzo del Marchio ACCREDIA

ACCREDIA autorizza il CAB ad utilizzare il Marchio ACCREDIA per tutta la durata della presente Convenzione esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate nei Documenti.

Concessione dell'Accreditamento dell'11/12/2015

Il Presidente ACCREDIA (Ing. Giuseppe Rossi)

Nominativo e firma del Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificatamente per iscritto i seguenti articoli: 2. Oggetto; 3. Obbligazioni a carico di ACCREDIA; 4. Obbligazioni a carico del CAB; 5. Recesso; 7. Corrispettivo; 9.Foro Competente; 11 Dichiarazioni del CAB 12.Clausola risolutiva espressa; 13. Clausola di riservatezza: 18. Appelli.

Concessione dell'Accreditamento dell'11/12/2015

Il Presidente ACCREDIA (Ing. Giuseppe Rossi)

Nominativo e firma del Legale Rappresentante

ACCREDIA - Dipartimento Laboratori di taratura

Mod. CO-01-DT rev.01

pag.: 7/7